



COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

PROVINCIA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO - VERSAMENTO ACCONTO IMU - TASI ENTRO IL

16 GIUGNO 2016

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge n. 133/2013 pubblicato in G.U. in data 30 novembre 2013;

Visto il decreto Interministeriale del 28 novembre 2014 ;

Visto il decreto Legge 24/01/2015 n.4 ;

Vista La Legge di Stabilità 2016;

INFORMA CHE

il versamento della prima rata dell'IMU, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- **casa coniugale assegnata al coniuge**, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **casa posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

ALIQUOTE:

- **4 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze;
- **2 per mille** per fabbricati rurali strumentali ad uso strumentale;
- **10,60 per mille** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (**di cui lo 7,60 per mille deve essere versato allo Stato e lo 3,00 per mille al COMUNE**);
- **9,60 per mille** per altri tipi di immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).
- **9.00 per mille TERRENI AGRICOLI**

ACCONTO I.M.U. 2016

Si ricorda che il **16 GIUGNO 2016** è il termine ultimo per effettuare il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), con le sospensioni di cui ai decreti sopra indicati .

Per la determinazione della 1° rata si dovrà calcolare l'importo dell'imposta applicando.

ALIQUOTE	4 PER MILLE	Unità immobiliare adibita ad abitazione nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente cat.A /1, A/8 e A/9;
	4 PER MILLE	Unità immobiliare di pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie.
	4 PER MILLE	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
	2 PER MILLE	Per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto legge n. 557/93, convertito in Legge n. 133/1994.
	10,6 PER MILLE (7,60 quota Stato 3,0 quota Comune)	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel (di cui lo 7,60 per mille deve essere versato allo Stato e il 3,00 per mille al COMUNE); gruppo catastale D.
	9,6 PER MILLE	Altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, , aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).
	9,00 PER MILLE	TERRENI AGRICOLI

La base imponibile, si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) per le percentuali di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge.

Classificazione catastale	moltiplicatore
Abitazione (cat. A esclusi gli A/10).	
Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7)	160
Uffici e studi privati (cat. A/10)	80
Edifici pubblici (cat. B)	140
Negozi e botteghe (cat. C1)	55
Laboratori artigianali, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat. C/3, C/4 e C/5)	140
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D esclusi i D/5)	65
Banche e assicurazioni (cat. D/5)	80
Terreni Agricoli	135

TERRENI AGRICOLI

Il valore è determinato dal reddito dominicale rivalutato del 25% per 135

viene prevista l'esenzione soltanto per i terreni agricoli che: sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione; sono situati nei Comuni delle isole minori; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Le detrazioni

€200,00	Per abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze	
€50,00	Per ogni figlio avente dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale, di età non superiore a 26 anni (compiuti). L'importo complessivo non può essere superiore ad € 400,00.	
MODALITA' DI VERSAMENTO	Mod F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24.
	Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a €12,00 .

CODICE TRIBUTO PER MODELLO F24	3912	IMU su abitazione principale e pertinenze - COMUNE
	3914	Terreni Agricoli - COMUNE
	3916	IMU su aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU su altri fabbricati - COMUNE
	3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (7,60 per mille)
	3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (3,00 per mille) - COMUNE

B 533	CODICE COMUNE
--------------	----------------------

	<p>Non sono tenuti alla dichiarazione i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) purchè compatibile con la disciplina dell'imposta municipale propria .</p> <p>tutti coloro che sono invece obbligati, devono presentare la dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenuti variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p> <p>Chi la presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha ereditato nel 2015; ha cambiato residenza), nel caso in cui l'atto notarile non sia transitato attraverso il mui (modello unico informatico) • I soggetti titolari di immobili che beneficiano di riduzioni di imposta, come per fabbricati inagibili o inabitabili, di interesse storico – artistico, o che godono di riduzione di aliquota deliberante dai comuni , fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, terreni agricoli; e cioè nei casi in cui il comune non conosce le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria; • I coniugi separati legalmente, assegnatari del diritto di abitazione della casa. Nel caso in cui due coniugi risiedono in distinte abitazioni, la dichiarazione serve a chiarire quale delle due gode delle riduzioni prima casa ed eventuali figli a carico chi ha acquistato un' rea edificabile ed eventuali variazioni di valore.
--	---

VERSAMENTO ACCONTO TASI 2016

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Di stabilire l'aliquota della TASI per tutti gli immobili come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	//
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	/
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

MODALITA' DI VERSAMENTO	Mod F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24.
	Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a €12,00 .

B 533	CODICE COMUNE
--------------	----------------------

CODICE TRIBUTO PER MODELLO F24	3958	TASI su abitazione principale e pertinenze
	3961	TASI ALTRI FABBRICATI
	3959	TASI fabbricati rurali ad uso strumentale
	3960	TASI su aree fabbricabili
	3962	TASI INTERESSI
	3963	TASI SANZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'ufficio tributi (Tel. 091/8200010) dal lunedì al venerdì dalle **ore 09.00 alle ore 12.00** ed il martedì pomeriggio dalle **ore 15.30 alle ore 17.00**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rag Paolo Insinga